

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 793}

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del Deputato FOSCHI

Presentata il 20 settembre 1972

Estensione dei benefici previsti dalla legge 27 luglio 1962, n. 1115, ai superstiti dei lavoratori colpiti da silicosi, associata o no ad altre forme morbose, contratta nelle miniere di carbone in Belgio

ONOREVOLI COLLEGHI! — Ritengo opportuno ripresentare la proposta di legge per la estensione dei benefici previsti dalla legge 27 luglio 1962, n. 1115, ai superstiti dei lavoratori colpiti da silicosi, associata o no ad altre forme morbose, contratta nelle miniere di carbone in Belgio.

Trattasi in sostanza di ovviare all'inconveniente di far rimanere senza le dovute prestazioni assistenziali i superstiti dei nostri lavoratori deceduti a seguito delle malattie professionali contratte nelle miniere belghe.

La legge precedente n. 1115 del 1962, indennizza i nostri lavoratori che contrassero la tecnopatia in Belgio e che dal Belgio — eccettuando le disposizioni della Convenzione italo-belga del 21 febbraio 1964 e relativo accordo amministrativo — non ricevono alcuna prestazione ai sensi della legge belga del 24 dicembre 1963.

Una recente interpretazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale esclude tale indennizzo per i superstiti aventi diritto, riservandolo esclusivamente ai lavoratori, mentre è ben noto come tutta la legislazione previdenziale ed assistenziale italiana preveda la reversibilità dei benefici.

Con la presente proposta di legge si vuole quindi compiere un atto di giustizia ed equità verso i superstiti di quei lavoratori che furono e sono costretti a lasciare i confini della patria e che tanto hanno contribuito e contribuiscono alle fortune, anche economiche, del nostro paese, superstiti che non meno hanno ed ebbero a soffrire per la lontananza e quindi la morte del loro congiunto.

Si fa osservare inoltre come gli operatori del settore registrino lo scontento di detti superstiti ai quali, venuto a mancare il principale apporto finanziario e morale, viene a mancare la giusta solidarietà dello Stato.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

I benefici previsti dalla legge 27 luglio 1962, n. 1115, sono estesi anche ai superstiti aventi diritto.

ART. 2.

Le spese per le maggiori prestazioni dovute in esecuzione della presente legge e quelle di amministrazione sono assunte dallo Stato e rimborsate all'INAIL secondo le modalità di cui all'articolo 5 della legge 27 luglio 1962, n. 1115.

ART. 3.

I benefici di cui alla presente legge decorrono dal 18 agosto 1962.